

Publicato il 11/08/2025

N. 15499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07106/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7106 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Salvadori, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali
rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto, prot. -OMISSIS- - recante data 04.04.2022 e notificato il
04.04.2022 - con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto
l'istanza intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso sportivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della
Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 30 maggio 2022 e depositato il successivo 21 giugno, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza intesa a ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso sportivo, valorizzando la pendenza dinanzi al Giudice di Pace del Tribunale di -OMISSIS- di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 c.p., scaturito dalla denuncia-querela sporta dalla proprietaria di un fondo confinante, nei confronti della quale l'odierno ricorrente avrebbe proferito, con fare aggressivo, offese e minacce.

1.1. Il provvedimento di diniego è censurato sotto i seguenti profili:

“A) Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti”.

*“1. - Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990. In vista dell'adozione del provvedimento impugnato, la Questura di *** ha ritualmente comunicato al ricorrente la pendenza del relativo procedimento”* – si censura la violazione dell'obbligo della P.A. precedente di valutare le deduzioni prodotte dall'istante raggiunto dal preavviso di rigetto e di confutarle attraverso una congrua motivazione del provvedimento; nel caso di specie, nonostante il ricorrente avesse specificatamente censurato la volontà reiettiva della P.A. con memoria in data 13 febbraio 2022, la Questura di -OMISSIS- si sarebbe limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel “preavviso di rigetto”;

“2. - Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). La Questura di -OMISSIS-, accertato che a carico del richiedente risulta un procedimento per minaccia e che lo stesso sarebbe stato deferito all'AG per il

reato di appropriazione indebita, ha ritenuto che il sig. -OMISSIS- non sia al momento in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi, in particolare della buona condotta” – a parere del ricorrente, la condizione personale del titolare del porto d’armi avrebbe dovuto essere vagliata non già in astratto, ma in concreto, ossia alla luce di un complessivo giudizio, che viceversa non sarebbe stato effettuato nel caso di specie.

2. Il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di misure cautelari.

4. In vista dell’udienza di trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato la remissione della denuncia-querela per minacce.

5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, che si è tenuta da remoto in data 4 luglio 2025, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Ai sensi del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), nell’esaminare le istanze di concessione (e di rinnovo) della licenza di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza svolge ogni valutazione finalizzata a prevenire l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.

Ciò in quanto, così come costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (e confermato dalla Corte costituzionale; cfr. sentenze 16 dicembre 1993, n. 440 e 20 marzo 2019, n. 109), *“nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti*

isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa 'affidabilità' all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)'' (Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; cfr. anche, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2022, n. 2756, 12 novembre 2021, n. 7551, 30 novembre 2018, n. 6812).

Il giudizio di affidabilità nell'uso delle armi richiesto dal T.U.L.P.S. è, infatti, differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si basa su un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro è, invece, improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, e presuppone, pertanto, un accertamento - al di là di ogni ragionevole dubbio - dei fatti che giustificano la reazione punitiva.

Ciò spiega perché l'Autorità di P.S. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento penale, a maggior ragione se questi si sostanzino in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (cfr. sul punto, tra le altre, Tar Campania, Napoli, sez. V, 9 maggio 2022, n. 3137; Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, 11 febbraio 2025, n. 2011).

Inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687).

3. Tanto premesso in termini generali, nel caso in esame, rilevano le seguenti circostanze:

- come precisato nelle premesse dello stesso provvedimento, il procedimento penale di cui si fa menzione *“è frutto di una denuncia scaturita nel contesto di una situazione di contrasto e di un clima di acredine tra le parti a causa di un contendere civilistico, dinanzi al Tribunale Civile, che va avanti da anni ed è relativo a questioni [di] terreni confinanti”*;

- come già affermato da questo Tribunale con l'ordinanza cautelare n. - OMISSIS-, non è *“contestata”* la *“verificazione di episodi di conflittualità personale”*;

- detta conflittualità, come ha avuto cura di precisare la P.A., non poteva reputarsi *“sopita né appianata al momento in cui è stato adottato il provvedimento”*.

4. In tale contesto e alla luce degli elementi fattuali emergenti, non può ritenersi che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento incongruo, arbitrario o contraddittorio né che abbia fatto cattivo uso della propria - ampia - discrezionalità, considerato il carattere precauzionale dei provvedimenti in materia di porto d'armi, che - come illustrato - impongono un'attenta e rigorosa valutazione dei pericoli ravvisabili sulla base di elementi che appaiano attendibili, allo scopo di prevenire eventi lesivi per l'incolumità delle persone.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, infatti, le circostanze opposte dall'Amministrazione appaiono al Collegio idonee a supportare, secondo i canoni della logica e della ragionevolezza, la valutazione prognostica di inaffidabilità posta a base del contestato diniego, anche in considerazione delle potenzialità degenerative che l'autorizzazione all'uso di armi può avere in presenza di annosi conflitti o diverbi tra proprietari di fondi confinanti, soprattutto nell'eventualità di esacerbazione dei dissidi.

4.1. Né può di per sé rilevare nel senso dell'illegittimità del gravato provvedimento la remissione (postuma) della denuncia-querela, peraltro avvenuta a distanza di svariati mesi (cfr. documentazione in atti), restando, anche in tale circostanza, impregiudicato l'accertamento da parte della P.A. dei

fatti che lasciano presumere l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi.

5. Non merita inoltre accoglimento la censura che si appunta sull'asserito mancato rispetto delle regole procedurali di cui agli artt. 3 e 10-*bis* della l. n. 241/1990, atteso che:

- in primo luogo, dalle premesse del provvedimento emerge che l'Amministrazione ha tenuto conto delle memorie presentate dall'istante, com'è confermato, tra l'altro, dalla circostanza che nell'atto conclusivo del procedimento non si fa più rinvio al deferimento all'A.G. per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), che compariva invece nel preavviso di rigetto;

- in ogni caso, l'Amministrazione è titolare in materia di un'ampia discrezionalità, per cui neanche *“si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687)”* (Tar Lazio, sez. I-ter, 31 maggio 2024, n. 11219), né, una volta che la stessa Amministrazione abbia espresso con chiarezza la ragione fondante il diniego, si può alla stessa contestare il fatto di non aver confutato nel dettaglio ogni singolo argomento addotto dall'istante in riscontro al preavviso di rigetto.

6. Il ricorso va, pertanto, respinto, perché infondato.

7. Avuto riguardo a tutte le circostanze, si ritengono, peraltro, sussistenti sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Prima *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Enrico Mattei, Presidente FF

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Annalisa Tricarico

IL PRESIDENTE
Enrico Mattei

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.